



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 398 DEL 30/03/2021

Il Direttore Generale
su proposta della struttura aziendale
U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'implementazione dell'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiodiagnostica di cui alla DDG n. 133/2021 - Presa d'atto della valutazione delle domande pervenute e adozione schemi di accordo contrattuale con le Strutture private accreditate ritenute idonee, nell'ambito del tetto di spesa complessivo di cui alla DGRT n. 1220/2018

Responsabile della struttura proponente: Lucaroni Elisabetta

Responsabile del procedimento: Lucaroni Elisabetta



Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera di pari oggetto con num. Provv. 1380

Hash .pdf (SHA256):

6e79da128728dbec5cc5e3c14875dad5a15ca03e658229eb7a567921003865c4

Hash .p7m (SHA256):

c2dec82db42c809c468c1c17ca79fa6ed84b1c3064a547a7ef44139d82a18cfa



**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE, PRIVATE
ACCREDITATE E TRASPORTI SANITARI**

VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421” e smi;

VISTO la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n.40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e smi;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i., ed in particolare l’art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies, in base al quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

RICHIAMATA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l’art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte di strutture private”, comma 2, il quale prevede che l’Azienda Unità Sanitaria Locale procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all’art. 8 quinquies comma 2 del decreto delegato, al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento a tariffe determinate dalla Giunta Regionale;

RICHIAMATA la Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, recante “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 settembre 2020, DPGR n. 90/R “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79”;



RICHIAMATA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, cosiddetta *spending review*, ed in particolare l’art. 15, comma 14, il quale ha applicato ai contratti e agli accordi per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi, a decorrere dall’anno 2014, del 2% rispetto al corrispondente importo sostenuto nel 2011;

RICHIAMATA la Legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”, che all’art.9 quater comma 7 ha imposto alle Regioni ed agli enti del SSN una ridefinizione dei tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, pari ad un ulteriore 1% rispetto al valore soglia previsto per il 2014, portando di fatto il tetto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale al 3% rispetto all’importo sostenuto nel 2011;

RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (legge di stabilità 2016), che all’art.1 comma 574, ha modificato l’art.15 c.14 del D.L.95/2012, prevedendo che le parole: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi» fossero sostituite da: «Ai contratti e agli accordi», con una conseguente applicazione del limite introdotto dalla *spending review* non più ai singoli contratti ma all’insieme degli stessi ed una riconduzione della dimensione di verifica del rispetto dei limiti normativi a livello complessivo regionale piuttosto che di singola azienda;

RICHIAMATA la Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, recante “Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”, con la quale, in attuazione della sopra richiamata normativa nazionale, si definisce un nuovo Modello di gestione dei rapporti con il privato accreditato, convenzionato per le attività ricomprese nei flussi informativi regionali SDO e SPA;

DATO ATTO che i tetti di spesa previsti dalla programmazione regionale di cui alla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220 costituiscono limiti massimi, potendo le Aziende sanitarie toscane contrattualizzare importi inferiori rispetto a quelli valorizzati a livello regionale, proporzionalmente al proprio fabbisogno;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 831/2016 ANAC – Piano nazionale anticorruzione, il quale, nel richiamare a sua volta la pronuncia del Consiglio di Stato sez. III, 16 settembre 2013, n. 4574, ricorda che è “*illegittimo precludere a tempo indeterminato l’ingresso nel mercato delle strutture private in possesso dei requisiti per l’accreditamento*”;



PRESO ATTO che nell'ambito territoriale di competenza di Ausl Toscana Sud Est sono presenti alcune strutture private in possesso di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, come comunicato dalla competente struttura regionale Settore qualità dei servizi, governo clinico e partecipazione, che da tempo hanno fatto richiesta di convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale, per il tramite degli Accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

PRESO ATTO che alcune di dette strutture private sono autorizzate-accreditate per tipologie di prestazioni sanitarie che rispondono al fabbisogno sanitario espresso del bacino di utenza, con riferimento in particolare alla disciplina di radiodiagnostica per le prestazioni specialistiche di TAC, RMN, ECOGRAFIA, inserite nel Piano Regionale Governo Lista d'Attesa, con ambito di garanzia provinciale (zonale per le attività di ecografia), per le quali Ausl Toscana Sud Est è tenuta al costante monitoraggio delle modalità di accesso e dei tempi di attesa;

DATO ATTO che i rapporti con strutture private autorizzate-accreditate per l'acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali sono sottoposti alla normativa nazionale e regionale in materia di *spending review* sopra richiamata e che pertanto l'ingresso nel mercato amministrato del Servizio Sanitario Regionale di nuove Strutture private può avvenire esclusivamente ad inviaranza di spesa complessiva nei confronti del privato, i cui livelli massimi sono definiti dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni del Direttore Generale di programmazione delle attività accreditate per l'anno 2021, con le quali, tenuto conto della necessità di aprire la presente manifestazione di interesse per consentire a nuove Strutture private di accedere al convenzionamento, si è provveduto ad abbattere una quota pari a 0,8% dei tetti di spesa storici per attività erogate in favore di utenti provenienti da altre regioni delle Strutture già inserite nel mercato amministrato del Servizio Sanitario Regionale in virtù della Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220 e dei successivi Accordi contrattuali stipulati con Ausl Toscana Sud Est ai sensi dell'art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:

- Deliberazione del Direttore Generale n. 1298 del 17 novembre 2020 "Rapporti contrattuali tra Ausl Tse e Strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni specialistiche e diagnostiche - Adozione proroga in attesa di programmazione regionale 2021 in materia di privato accreditato", con la quale, tra l'altro, a seguito dell'abbattimento di una quota pari a 0,8% dei tetti di spesa storici per attività erogate in favore di utenti provenienti da altre regioni, sono state recuperate risorse da destinare alla presente manifestazione di interesse per un importo pari a € 43.240;



- Deliberazione del Direttore Generale n. 1489 del 29 dicembre 2020“ Rapporti contrattuali tra Ausl Tse e Strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di ricovero, specialistiche e diagnostiche – Adozione proroga Anno 2021 in conformità a DGRT 1220/2018”, con la quale, tra l'altro, a seguito dell'abbattimento di una quota pari a 0,8% dei tetti di spesa storici per attività erogate in favore di utenti provenienti da altre regioni, sono state recuperate risorse da destinare alla presente manifestazione di interesse per un importo pari a € 294.638;

DATO ATO pertanto che a seguito dell'adozione degli atti amministrativi sopra richiamati, le risorse recuperate per l'apertura della manifestazione di interesse finalizzata all'inserimento nel mercato amministrato di nuove strutture private-accreditate nel rispetto dei limiti previsti dalla *spending review* sono pari a € 337.878 annue;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 133 del 2 febbraio 2021 “Invito a manifestare l'interesse rivolto a strutture private accreditate interessate alla sottoscrizione di accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 per l'implementazione dell'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiodiagnostica (TAC, RMN, ECOGRAFIA), ad invarianza di spesa complessiva per il settore privato accreditato - Adozione schema”, con la quale si è provveduto ad adottare lo schema di Invito per la presentazione delle domande da parte delle Strutture autorizzate-accreditate per le prestazioni di radiodiagnostica presenti nel territorio di competenza;

DATO ATTO che l'Avviso era rivolto anche a Strutture private-accreditate già convenzionate, quali destinatarie dell'affidamento qualora l'indagine di mercato non consentisse di rilevare la presenza di nuove Strutture private interessate ad instaurare rapporti convenzionali con l'Azienda sanitaria, realmente in possesso dei requisiti richiesti;

DATO ATTO che l'Avviso in argomento è stato pubblicato integralmente all'Albo pretorio e sul sito aziendale di Ausl Toscana Sud Est e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il 10 febbraio 2021 e che la scadenza dell'Avviso era prevista per il giorno 2 marzo 2021;

DATO ATTO che le Strutture interessate che hanno inviato domanda di adesione alla manifestazione entro i termini indicati dalla procedura sono le seguenti:

- CENTRO DIAGNOSTICO VALDICHIANA SRL;
- PEGASO SRL;
- CENTRO DIAGNOSTICO APUANO SRL;



DATO ATTO che la Commissione di Valutazione nominata con la medesima Deliberazione n. 133 del 2 febbraio 2021, si è riunita il giorno 19 marzo 2021, per l'analisi delle domande pervenute, come risulta da apposito Verbale, firmato digitalmente, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**);

DATO ATTO che ha seguito della valutazione complessiva delle domande pervenute, svolta in merito agli aspetti professionali, tecnici, relativi al fabbisogno sanitario e di economicità, la Commissione di Valutazione ha individuato le seguenti Strutture come idonee a stipulare Accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti delle risorse a tal fine stanziato, per ciascuna delle quali si riporta il tetto di spesa annuo, ritenuto congruo dalla Commissione medesima:

- CENTRO DIAGNOSTICO VALDICHIANA SRL: € 100.00
- PEGASO SRL: € 237.878

VISTO lo schema di Accordo Contrattuale Integrativo tra AUSL TSE e Centro Diagnostico Valdichiana Srl, denominato "Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiodiagnostica – TAC ed Ecografie", integrativo all'Accordo vigente di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1437 del 23 dicembre 2019 – Repertorio aziendale n. 1911 del 30 gennaio 2020, rinnovato per l'anno 2021 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1298 del 17 novembre 2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**), con il quale, in conformità all'art. 8-quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si provvede a disciplinare la tipologia di prestazioni di radiodiagnostica che la Struttura si impegna ad assicurare in favore di utenti residenti nell'ambito territoriale di AUSL TSE, il tetto di spesa annuo massimo a fronte delle attività concordate, pari a € 100.000 annui, il sistema tariffario da applicare desunto da nomenclatore tariffario regionale, con sconto concordato, con validità dal 1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021, rinviando per tutte le altre clausole contrattuali all'Accordo vigente;

VISTO lo schema di Accordo Contrattuale tra AUSL TSE e Pegaso Srl, denominato "Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiodiagnostica", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**), con il quale, in conformità all'art. 8-quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si provvede a disciplinare la tipologia di prestazioni di radiodiagnostica che la Struttura si impegna ad assicurare in favore di utenti residenti nell'ambito territoriale di AUSL TSE, le modalità di accesso alle prestazioni da parte dell'utente, tramite Cup aziendale 2.0, il tetto di spesa annuo massimo a fronte delle attività concordate, pari a € 237.878 annui, il sistema tariffario da applicare desunto da nomenclatore tariffario regionale, con sconto concordato, il debito informativo che l'Erogatore assolve tramite procedura aziendale di prenotazione, con validità dal 1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021;



ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

DI DARE ATTO che la Commissione di Valutazione nominata con la Deliberazione n. 133 del 2 febbraio 2021 per l'analisi delle domande di adesione alla manifestazione di interesse per l'implementazione dell'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiodiagnostica (TAC, RMN, ECOGRAFIA), ad invarianza di spesa complessiva per il settore privato accreditato, ha individuato le seguenti Strutture private accreditate idonee alla stipula di Accordo contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, indicando per ciascuna di esse il tetto di spesa massimo annuo ritenuto congruo, come risulta da apposito Verbale del 19 marzo 2021, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**):

- CENTRO DIAGNOSTICO VALDICHIANA SRL: € 100.00
- PEGASO SRL: € 237.878;

DI ADOTTARE lo schema di Accordo Contrattuale Integrativo tra AUSL TSE e Centro Diagnostico Valdichiana Srl, denominato "Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiodiagnostica – TAC ed ECOGRAFIA", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**), integrativo all'Accordo vigente di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1437 del 23 dicembre 2019 – Repertorio aziendale n. 1911 del 30 gennaio 2020, rinnovato per l'anno 2021 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1298 del 17 novembre 2020, con tetto di spesa massimo annuo di € 100.000 in favore di utenti residenti nell'ambito territoriale di AUSL TSE, con validità dal 1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021, rinnovabile in base ai futuri atti di programmazione regionale;

DI ADOTTARE lo schema di Accordo Contrattuale Integrativo tra AUSL TSE e Centro Diagnostico Valdichiana Srl, Pegaso Srl, denominato "Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiodiagnostica", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**), con tetto di spesa massimo annuo di € 237.878 in favore di utenti residenti nell'ambito territoriale di AUSL TSE, con validità dal 1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021, rinnovabile in base ai futuri atti di programmazione regionale;

DI PREVEDERE che i costi derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi contrattuali in argomento, pari a complessivi € 337.878, che per l'anno corrente saranno utilizzati nell'arco di nove mesi, saranno registrati al



seguente conto economico del bilancio di previsione relativo all'anno 2021: n. 80200280 "Costi per attività di specialistica per residenti Ausl Tse";

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i., al fine di consentire l'operatività degli accordi dal 1 Aprile 2021;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari;

Il Direttore U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari
(Dr.ssa Elisabetta Lucaroni)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 35 del 8 Marzo 2019 con cui si nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari avente ad oggetto "*Manifestazione di interesse per l'implementazione dell'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiodiagnostica di cui alla DDG n. 133/2021 – Presa d'atto della valutazione delle domande pervenute e adozione schemi di accordo contrattuale con le Strutture private accreditate ritenute idonee, nell'ambito del tetto di spesa complessivo di cui alla DGRT n. 1220/2018*";

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:



DI DARE ATTO che la Commissione di Valutazione nominata con la Deliberazione n. 133 del 2 febbraio 2021 per l'analisi delle domande di adesione alla manifestazione di interesse per l'implementazione dell'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiodiagnostica (TAC, RMN, ECOGRAFIA), ad invarianza di spesa complessiva per il settore privato accreditato, ha individuato le seguenti Strutture private accreditate idonee alla stipula di Accordo contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, indicando per ciascuna di esse il tetto di spesa massimo annuo, ritenuto congruo, come risulta da apposito Verbale del 19 marzo 2021, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**):

- CENTRO DIAGNOSTICO VALDICHIANA SRL: € 100.00
- PEGASO SRL: € 237.878;

DI ADOTTARE lo schema di Accordo Contrattuale Integrativo tra AUSL TSE e Centro Diagnostico Valdichiana Srl, denominato "Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiodiagnostica – TAC ed Ecografie", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**), integrativo all'Accordo vigente di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1437 del 23 dicembre 2019 – Repertorio aziendale n. 1911 del 30 gennaio 2020, rinnovato per l'anno 2021 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1298 del 17 novembre 2020, con tetto di spesa massimo annuo di € 100.000 in favore di utenti residenti nell'ambito territoriale di AUSL TSE, con validità dal 1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021, rinnovabile in base ai futuri atti di programmazione regionale;

DI ADOTTARE lo schema di Accordo Contrattuale Integrativo tra AUSL TSE e Centro Diagnostico Valdichiana Srl, Pegaso Srl, denominato "Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiodiagnostica", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**), con tetto di spesa massimo annuo di € 237.878 in favore di utenti residenti nell'ambito territoriale di AUSL TSE, con validità dal 1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021, rinnovabile in base ai futuri atti di programmazione regionale;

DI DELEGARE alla sottoscrizione degli Accordi contrattuali in argomento, la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, nata a Siena il 2 maggio 1967, titolare della U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari in virtù della Deliberazione del Direttore Generale n. 794 del 20 luglio 2020, e domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, 26 – 53100;

DI PREVEDERE che i costi derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi contrattuali in argomento, pari a complessivi € 337.878, che per l'anno corrente saranno utilizzati nell'arco di nove mesi, saranno registrati al



seguate conto economico del bilancio di previsione relativo all'anno 2021: n. 80200280 "Costi per attività di specialistica per residenti Ausl Tse";

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, al fine di consentire l'operatività degli accordi dal 1 Aprile 2021;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari;

DI INCARICARE la U.O.C. Affari Generali di:

- provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio D'Urso)

OGGETTO: DDG N. 133 DEL 2 FEBBRAIO 2021 “Invito a manifestare l'interesse rivolto a strutture private accreditate interessate alla sottoscrizione di accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 per l'implementazione dell'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiodiagnostica (TAC, RMN, ECOGRAFIA), ad invarianza di spesa complessiva per il settore privato accreditato” – **Verbale Commissione di Valutazione – 19 Marzo 2021**

In data odierna, 19 marzo 2021, alle ore 11.00, si è riunita in modalità videoconferenza con piattaforma Scopia, la Commissione nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 2 febbraio 2021, per la valutazione comparativa delle domande pervenute a seguito dell'apertura della manifestazione di interesse per l'implementazione dell'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiodiagnostica (TAC, RMN, ECOGRAFIA).

La Commissione prende atto che lo schema di Avviso adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 2 febbraio 2021 è stato pubblicato integralmente all'Albo pretorio e sul sito aziendale di Ausl Toscana Sud Est e per estratto sul Bollettino Ufficiale delle Regione Toscana il 10 febbraio 2021. La scadenza dell'Avviso era prevista per il giorno 2 marzo 2021.

La Commissione prende atto che le domande pervenute entro i termini previsti riguardano le seguenti Strutture, dando atto che non sono pervenute domande oltre i termini di scadenza:

- CENTRO DIAGNOSTICO VALDICHIANA SRL
- PEGASO SRL
- CENTRO DIAGNOSTICO APUANO SRL

La Commissione prende atto che la società Centro Diagnostico Apuano Srl ha aderito alla manifestazione di interesse, limitandosi inizialmente a trasmettere gli allegati richiesti dall'Avviso. In un secondo momento, su richiesta di AUSL TSE, ha provveduto a regolarizzare la propria adesione, trasmettendo la domanda *fac simile* prevista dall'Avviso, compilata e sottoscritta.

La Commissione procede con l'analisi delle domande pervenute, predisponendo la sintesi allegata al presente Verbale, quale parte integrante e sostanziale.

La Commissione ricorda che AUSL TSE manifesta il maggior fabbisogno di

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari
Dr.ssa Elisabetta Lucaroni
tel. 0577 536049
elisabetta.lucaroni@uslsudest.toscana.it

SEDE OPERATIVA SIENA
piazza Carlo Rosselli, 26
53100 Siena
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO
via Cimabue, 109
58100 Grosseto
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO
via Curtatone, 54
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE
via Curtatone, 54 Arezzo
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551
P.I. e C.F.: 02236310518
web: www.uslsudest.toscana.it
pec:
austoscanasudest@postacert.toscana.it

prestazioni di radiodiagnostica nelle provincia di Grosseto, in particolar modo per prestazioni di risonanza magnetica nucleare e tomografia assiale computerizzata, come evidenziato anche dal monitoraggio periodico del Piano Regionale Governo Lista d'Attesa per utenti residenti. Per la provincia di Siena, il monitoraggio periodico rileva una certa criticità i termini di liste di attesa, anche se di minore entità rispetto all'area grossetana. Per la provincia di Arezzo, il monitoraggio delle liste di attesa manifesta un buon livello di risposta all'utenza, dovuto al fatto che sono presenti, in particolare nell'ambito territoriale della val di chiana aretina, presidi pubblici e accreditati-convenzionati, che già assicurano il soddisfacimento, quantitativo e qualitativo, del fabbisogno di prestazioni diagnostiche, inclusa RMN, TAC, e prestazioni ecografiche, ricordando che per quest'ultima tipologia di prestazioni l'ambito di garanzia richiesto dalla programmazione regionale è distrettuale. In relazione al criterio di prossimità, la Commissione prende atto che le Strutture-candidate sono ubicate rispettivamente a Grosseto (Pegaso Srl), ad Arezzo (Centro Diagnostico Apuano Srl – Cortona/Camucia), e al confine tra la provincia di Siena e di Arezzo (Centro Diagnostico Valdichiana Srl – Foiano della Chiana).

Sempre per la provincia di Grosseto, la Commissione ricorda la necessità per AUSL TSE di acquisire dal privato accreditato un parco macchine aggiornato, soprattutto per quanto attiene le prestazioni di tomografia assiale computerizzata, indispensabili per assicurare le dovute attività diagnostiche in particolare per la patologia oncologica. La copertura tecnologica assicurata dal privato accreditato per la Provincia di Arezzo è invece storicamente significativa.

In relazione al criterio dell'adeguatezza della dotazione tecnologica, la Commissione rileva quanto segue:

- la società Centro Diagnostico Valdichiana Srl dispone di TAC con 16 strati nonché tre Ecografi, di ultima generazione. La Commissione prende atto che la società ha aderito alla manifestazione di interesse senza rendere disponibile le prestazioni di RMN;
- la società Pegaso Srl dispone di TAC di ultima generazione e recente acquisto, con 128 strati, di RMN 1,5 Tesla, anch'essa recentemente acquisita, oltre tre Ecografi, tutti di ultima generazione;
- la società Centro Diagnostico Apuano Srl ha aderito alla manifestazione di interesse mettendo a disposizione una strumentazione accreditata composta da una TAC con 16 strati di ultima generazione e recente acquisto e un Ecografo, che seppur di buona qualità, risulta essere l'unico in dotazione e in esercizio dal 2013.

Per quanto riguarda la scontistica rispetto al tariffario regionale, la Commissione rileva che tutte le Strutture candidate, seppur in misura diversificata, hanno formulato proposte valide, che consentono di ottimizzare le risorse disponibili.

Pertanto, la Commissione, tenuto conto del fabbisogno rilevato nell'ambito territoriale di competenza di AUSL TSE, dell'ubicazione logistica delle Strutture-candidate e delle dotazione tecnologiche accreditate che sono state messe a disposizione della manifestazione di interesse, valuta equo e congruo ammettere alla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, le seguenti Strutture, indicando

per ciascuna di esse la ripartizione delle risorse complessivamente rese disponibili con Deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 2 febbraio 202, pari a € 337.878, conseguente alla valutazione comparativa sopra esposta:

- CENTRO DIAGNOSTICO VALDICHIANA SRL: € 100.00
- PEGASO SRL: € 237.878

La riunione si conclude alle ore 12.30.

Direttore Dipartimento Diagnostica per Immagini

Dott. Morando Grechi

(firmato digitalmente)

Direttore UOC Governo appropriatezza risposte sanitarie e tempi di attesa

Dott. Gianfranco Autieri

(firmato digitalmente)

Direttore UOP Governo operativo attività specialistica ambulatoriale

Dott. Paolo Catalani

(firmato digitalmente)

Direttore UOC Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari

Dott.ssa Elisabetta Lucaroni

(firmato digitalmente)

INVITO A MANIFESTARE L'INTERESSE RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUES DEL D.LGS. 502/92 PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'OFFERTA DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI RADIODIAGNOSTICA (TAC, RMN, ECOGRAFIA) AD INVARIANZA DI SPESA COMPLESSIVA PER IL SETTORE PRIVATO ACCREDITATO

(Pubblicazione Bando su BURT da 10 FEBBRAIO 2021 a 2 MARZO 2021)

Numero di Protocollo	Manifestazione di interesse correttamente compilata	Ragione Sociale	Ambito provinciale di operatività	Visura Camerale	Autorizzazione all'esercizio	Accreditamento Istituzionale	TC, multi detettore (almeno 16 Strati)	RMN = o > 1,5 Tesla	Ecografo, con modulo color doppler e sonde multi frequenza	Dotazione di Personale in possesso dei requisiti richiesti e correlato alla tipologia e volume di attività	Dotazione di medico in servizio per l'esecuzione e la refertazione	Fac simile di referto	Prestazioni richieste	Sconto rispetto a Nomenclatore Tariffario Regionale	Incompatibilità del personale - Verifica del Dipartimento Risorse Umane	Tetto di spesa annuo
Protocollo 0057974 del 11/02/2021 10:54	Domanda di adesione alla manifestazione di interesse correttamente compilata, con allegati richiesti dal Bando	CENTRO DIAGNOSTICO VALDICHIANA SRL	Arezzo/Siena	Visura Camerale aggiornata al 9 febbraio 2021 - Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Arezzo e Siena	Autorizzazione all'esercizio del Comune di Foiano della Chiana n. 1 del 01.07.2019 - B1.2 Radiologia Diagnostica	Decreto Settore Qualità dei Servizi e Reti Cliniche 26.07.2019, n. 12763 per processo ambulatoriale nella disciplina di radiodiagnostica	TAC GE Bright Sped 16 Slides - Data messa in esercizio: 02.12.2019		Ecografo ESADOTE My Lab 9	N. 4 unità di personale per supporto tecnico-amministrativo - Personale Dipendente	Dichiarazione di dotazione di medico in servizio per l'esecuzione e la refertazione di esame di TAC ed ECOGRAFICO	Quesito clinico, Dati anamnestici, Tecnica d'indagine, Descrizione delle immagini, Conclusioni diagnostiche, Firma del medico, Nome del personale tecnico	ECOGRAFIA ADDOME (SUPERIORE, INFERIORE, COMPLETO) – ambito di garanzia zonale, ECOGRAFIA COLON, ECOGRAFIA MAMMELLA; TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA, CON E SENZA CONTRASTO: TC ADDOME, TC CAPO, TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE, TC RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE, TC TORACE, TC ARTICOLARE. TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA, CON E SENZA CONTRASTO: TC ADDOME, TC CAPO, TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE, TC RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE, TC TORACE, TC ARTICOLARE.	Tutti esami diagnostici: 30%	Non rilevate situazioni di incompatibilità per personale a rapporto libero professionale con la Società (nota email del Direttore Gestore Risorse Umane del 18 marzo 2021)	100.000
				Sede Legale: via delle Farniole, 24 - Foiano della Chiana - CAP 52045					Ecografo ESADOTE My Labseven	N. 2 Tecnico di radiologia - Personale Dipendente						
				Codice Fiscale/Partita Iva: 02302810516					Ecografo ESADOTE My Labone (portatile)	N. 3 Infermiere professionale - Rapporto libero professionale						
				Presidente Consiglio di Amministrazione: Vannuccini Danilo						N. 5 Medico radiologo - Rapporto libero professionale						
										N. 1 Medico anestesista - Rapporto libero professionale						
										N. 1 Tecnico di radiologia - Rapporto libero professionale						

Protocollo 0090623 del 25/02/2021 21:34	Domanda di adesione alla manifestazione di interesse correttamente compilata, con allegati richiesti dal Bando	PEGASO SRL	Grosseto	Visura Camerale aggiornata al 17 febbraio 2021 - Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Grosseto	ECOGRAFIA: Autorizzazione all'esercizio del Comune di Grosseto n. 36 del 15.10.2002 (B1.2a)	Decreto Settore Qualità dei Servizi e Reti Cliniche 28.04.2017, n. 5312 per processo ambulatoriale nella disciplina di radiodiagnostica per TAC, Ecografia, RMN settoriale	TAC Philips Brilliance 16 Slides - Data messa in esercizio 2009 - Da smantellare in data 26.03.2021	RMN Philips Prodiva 1,5 Tesla - Data messa in esercizio 01.06.2019	Ecografo ESADOTE My Lab Eight Exp - Data messa in esercizio 01.07.2018	N. 6 unità di personale per supporto tecnico-amministrativo - Personale Dipendente	Orario settimanale Medico Radiologo e Tecnico di Radiologia in presenza dalle ore 08.00 alle ore 19.00 - Da Lunedì a Venerdì - Sabato: dalle 08-00 alle 13.00	Quesito clinico, Dati anamnestici, Tecnica d'indagine, Descrizione delle immagini, Conclusioni diagnostiche, Firma del medico, Nome del personale tecnico	ECOGRAFIA ADDOME (SUPERIORE, INFERIORE, COMPLETO) – ambito di garanzia zonale, ECOGRAFIA COLON, ECOGRAFIA MAMMELLA;	Ecografie: 6%	Non rilevate situazioni di incompatibilità per personale a rapporto libero professionale con la Società (nota email del Direttore Gestone Risorse Umane del 18 marzo 2021)	237.878	
				Sede Legale: Via Birmania, 74 - Grosseto - CAP 58100	TAC: Autorizzazione all'esercizio del Comune di Grosseto n. 60 del 02.10.2009	Decreto Settore Qualità dei Servizi e Reti Cliniche 24.12.2020, n. 21335 per RMN 1,5 Tesla	TAC Philips Incisive Plus 128 Slides - Data messa in esercizio 15.04.2021		Ecografo ESADOTE My Lab 70 XV - Data messa in esercizio 10.01.2020	N. 1 Medico - Responsabile Branca - Rapporto libero professionale	In caso di mezzo di contrasto è presente il Medico Anestesista		TAC: 6%				
				Codice Fiscale/Partita Iva: 01234290532	RMN: Autorizzazione all'esercizio del Comune di Grosseto n. 676 del 25.06.2019 (B1.2b)	Amministratore Unico: Balasco Anna	Ecografo Samsung - Data messa in esercizio 02.04.2020		N. 5 Medico radiologo - Rapporto libero professionale	N. 2 Medico anestesista - Rapporto libero professionale	N. 3 Tecnico di radiologia - Rapporto libero professionale		N. 2 Infermiere - Rapporto libero professionale	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE, CON E SENZA CONTRASTO: RM ADDOME INFERIORE, RM ADDOME SUPERIORE, RM TORACICA, RM CARDIACA, RM COLONNA, RM ENCEFALO E DEL TRONCO ENCEFALICO, RM MUSCOLOSCHIELETRICA; TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA, CON E SENZA CONTRASTO: TC ADDOME, TC CAPO, TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE, TC RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE, TC TORACE, TC ARTICOLARE.			RMN: 20%

Protocollo 0099432 del 01/03/2021 20:53	Domanda di adesione alla manifestazione di interesse non inviata - Inviati allegati richiesti dal Bando	CENTRO DIAGNOSTICO APUANO SRL	Arezzo	Visura Camerale aggiornata al 26 febbraio 2021 - Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Massa e Carrara	Autorizzazione all'esercizio del Comune di Cortona - SUAP N. 649/2019 - Specialistica e Diagnostica ambulatoriale	Decreto Settore Qualità dei Servizi e Reti Cliniche 04.02.2020 n. 3149 per processo ambulatoriale nella disciplina di radiodiagnostica	TAC GE Generale Elettric Revolution ACT 16 Slides - Data messa in esercizio 02.09.2019		Ecografo Hitachi Avius HI VISION con moduli b mode, colo doppler, pawner doppler dotato di 2 sonde - Data messa in esercizio: marzo 2013	N. 2 unità di personale per supporto tecnico- amministrativo - Personale Dipendente (di cui una part time)	Dichiarazione di dotazione di medico in servizio per l'esecuzione e la refertazione di esame di TAC ed ECOGRAFICO	Quesito clinico, Dati anamnestici, Tecnica d'indagine, Descrizione delle immagini, Conclusioni diagnostiche, Firma del medico, Nome del personale tecnico	ECOGRAFIA ADDOME (SUPERIORE, INFERIORE, COMPLETO) – ambito di garanzia zonale, ECOGRAFIA COLON, ECOGRAFIA MAMMELLA;	Tutti esami diagnostici: 7%	Non rilevate situazioni di incompatibilità per personale a rapporto libero professionale con la Società (nota email del Direttore Gestione Risurse Umane del 18 marzo 2021))	
	Sede Legale: via Aurelia, 2 Carrara - CAP 54033			(Tomografia computerzzata, Ecografia - esclusa Risonanza Magnetica)		N. 3 Medico radiologo - Rapporto libero professionale (totale 50h)										
	Codice Fiscale/Partita Iva: 01279230450					N. 6 Tecnico di radiologia - Rapporto libero professionale (totale 102h)										
	Amministratore Unico: Lucchi Nicoletta					N. 3 Medico anestesista - Rapporto libero professionale (totale 40h)										
Protocollo 0138975 del 18/03/2021	Regolarizzazione dell'adesione con invio della Domanda compilata			Sede Operativa: via Aldo Capitini 8, Camucia - Cortona - CAP 52044					N. 2 Infermiere - Rapporto libero professionale (totale 20h)							
337.878																

Deliberazione del Direttore Generale n.

**ACCORDO CONTRATTUALE INTEGRATIVO TRA AZIENDA USL
TOSCANA SUD EST E CENTRO DIAGNOSTICO VALDICHIANA**

Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiodiagnostica

TAC e ECOGRAFIE

*Ad integrazione dell'Accordo contrattuale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale
n. 1437 del 23 dicembre 2019 – Repertorio aziendale n. 1911 del 30 gennaio 2020,
rinnovato per l'anno 2021 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1298 del 17
novembre 2020*

TRA

AUSL TOSCANA SUD EST, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54
(C.F./P.IVA. 02236310518), di seguito denominata “Azienda”, nella persona di
Elisabetta Lucaroni, nata a Siena, il 2 maggio 1967, domiciliata per la carica presso
la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in
proprio ma esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda nella
sua qualità di Direttore U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari, a ciò delegata
con Deliberazione del Direttore Generale, esecutiva ai sensi di legge, che la
autorizza ad impegnare legalmente, formalmente l'Azienda per il presente atto;

E

CENTRO DIAGNOSTICO VALDICHIANA SRL, con sede legale in Foiano
della Chiana 52045, Via delle Farniole, n. 24, (C.F. e P.I. n. 02302810516, di
seguito denominata “Società”, rappresentata dal Presidente, Sig. Danilo Vannuccini,
nato a Foiano della Chiana (AR), il 20 agosto 1960, domiciliato per la carica presso
la suddetta;

RICHIAMATI

il **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502**, recante “Riordino della disciplina

in materia sanitaria” e s.m.i., ed in particolare:

l’art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.

l’art. 8 bis comma 2, in virtù del quale i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.

l’art. 8 bis comma 3, in virtù del quale a realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 8-ter, dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies.

l’art. 8 quater comma 1, in virtù del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

l'art. 8 quater comma 2, in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.

l'art.8 quinquies, comma 1, il quale prevede che le Regioni possano definire l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuare i soggetti interessati, definendo le responsabilità riservate alla regione e quelle attribuite alle unità sanitarie locali.

l'art. 8 quinquies comma 2, in virtù del quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001**, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

la **Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40**, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare:

l'art. 29, comma 1, in virtù del quale le prestazioni erogate all'assistito nell'ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, sono finanziariamente a carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino; l'istituzione pubblica o privata, diversa dall'azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha eventualmente provveduto all'erogazione, è remunerata nella misura conseguente all'applicazione del sistema tariffario definito dalla regione;

l'art. 29, comma 3, in virtù del quale gli scambi finanziari possono avvenire in forma diretta, sulla base di apposite convenzioni o rapporti, ovvero su base regionale, attraverso procedure di compensazioni regionali;

l'art. 29, comma 5, il quale precisa che la valorizzazione delle prestazioni, ancorché gestite tramite compensazioni regionali, è definita dalle convenzioni e dai rapporti tra Aziende Sanitarie e tra queste e le istituzioni private e non può comunque essere superiore alle tariffe massime definite dalla Regione;

l'art. 29, comma 6, in virtù del quale la Giunta regionale, (...), può sottoporre il sistema di erogazione delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie e delle istituzioni private a vincoli quantitativi circa il volume delle prestazioni ammesse, ovvero a vincoli finanziari tramite la determinazione di tetti di spesa e specifiche modalità di applicazione del sistema tariffario (...)

l'art. 76 "Erogazione delle prestazioni da parte di strutture private", comma 2, il quale prevede che l'Azienda Unità Sanitaria Locale procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all'art. quinquies comma 2 del decreto delegato (...), al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento a tariffe determinate dalla Giunta Regionale;

il **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

la **Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51**, recante "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento" e successive modifiche ed integrazioni;

la **Deliberazione Giunta Regionale del 4 agosto 2011, n. 723** “Procedure per l'applicazione della DGRT 722 del 4 agosto 2011. Approvazione dell'adeguamento del Nomenclatore Tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio”;

la **Legge 7 agosto 2012, n. 135** “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, cosiddetta, ed in particolare l’art. 15, comma 14, il quale ha applicato ai contratti e agli accordi per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi, a decorrere dall'anno 2014, del 2% rispetto al corrispondente importo sostenuto nel 2011;

la **Legge 6 agosto 2015, n. 125**, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”, che all’art.9 quater comma 7 ha imposto alle Regioni ed agli enti del SSN una ridefinizione dei tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, pari ad un ulteriore 1% rispetto al valore soglia previsto per il 2014, portando di fatto il tetto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale al 3% rispetto all’importo sostenuto nel 2011;

la **Legge 28 dicembre 2015, n. 208** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (legge di stabilità 2016), che all’art.1 comma 574, ha modificato l’art.15 c.14 del D.L.95/2012, prevedendo che le parole: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi» fossero sostituite da: «Ai contratti e agli accordi», con una conseguente applicazione del limite introdotto dalla spending review non più ai singoli contratti ma all’insieme degli stessi ed una riconduzione

della dimensione di verifica del rispetto dei limiti normativi a livello complessivo regionale piuttosto che di singola azienda;

la medesima **Legge 28 dicembre 2015, n. 208**, che allo stesso comma ha poi introdotto, a decorrere dal 2016, una specifica deroga ai limiti previsti, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché le prestazioni erogate da parte degli IRCCS a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di erogazione, chiarendo che è comunque necessario garantire “l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla deroga” attraverso misure alternative quali la riduzione delle prestazioni di bassa complessità o potenzialmente inappropriate, il contenimento delle prestazioni di pronto soccorso o di quelle di riabilitazione e lungodegenza, così come azioni su altre aree della spesa sanitaria;

il Regolamento del 17 novembre 2016 n. 79/R così come integrato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 agosto 2020 n. 85/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”;

la **Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220**, recante “Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”, con la quale, in attuazione della sopra richiamata normativa nazionale, si definisce un nuovo Modello di gestione dei rapporti con il privato accreditato, convenzionato per le attività ricomprese nei flussi informativi regionali SDO e SPA;

la **Deliberazione Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 723** “Procedure per l'applicazione della DGR 722 del 4 Agosto 2011. Approvazione dell'adeguamento

del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio” e successive modifiche ed integrazioni;

la **Deliberazione n. 133 del 2 febbraio 2021** “Invito a manifestare l'interesse rivolto a strutture private accreditate interessate alla sottoscrizione di accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 per l'implementazione dell'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiodiagnostica (TAC, RMN, ECOGRAFIA), ad invarianza di spesa complessiva per il settore privato accreditato - Adozione schema;

il **Verbale del 19 marzo 2021** della Commissione di Valutazione nominata con Deliberazione n. 133 del 2 febbraio 2021, dal quale risulta che la Società Centrp Diagnostico Valdichiana Srl Srl ha presentato domanda di adesione alla manifestazione di interesse per l'implementazione dell'offerta di prestazioni di radiodiagnostica, ed è risultata idonea rispetto ai requisiti richiesti per la stipula di accordo contrattuale ai sensi dell'art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per un tetto di spesa massimo annuo pari a € 100.000;

PREMESSO

CHE l'Erogatore risulta in possesso dell'Autorizzazione all'esercizio del Comune di Foiano della Chiana n. 1 del 01 luglio 2019 - B1.2 Radiologia Diagnostica, per la struttura ubicata presso via delle Farniole, 24 - Foiano della Chiana - CAP 52045 (AR);

CHE l'Erogatore risulta in possesso del certificato di accreditamento istituzionale rilasciato da Regione Toscana con Decreto Settore Qualità dei Servizi e Reti Cliniche 26 luglio 2019, n. 12763 per processo ambulatoriale nella disciplina di

radiodiagnostica, per la struttura ubicata presso via delle Farniole, 24 - Foiano della Chiana - CAP 52045 (AR);

CHE l'Erogatore risulta in possesso di Visura camerale aggiornata alla data del 9 febbraio 2021 – Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Arezzo-Siena;

CHE l'Erogatore si rende disponibile ad ampliare l'offerta della propria collaborazione, per la quantità e la qualità delle prestazioni inserite nel presente accordo contrattuale (TAC ed Ecografie), afferenti al Flusso regionale SPA, ad integrazione dell'Accordo contrattuale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1437 del 23 dicembre 2019 – Repertorio aziendale n. 1911 del 30 gennaio 2020, rinnovato per l'anno 2021 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1298 del 17 novembre 2020;

**TUTTO CIO' RICHIAMATO E PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA
COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo contrattuale e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – TIPOLOGIA E VOLUME DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni erogabili in virtù del presente atto, ad integrazione dell'Accordo contrattuale vigente, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1437 del 23 dicembre 2019 – Repertorio aziendale n. 1911 del 30 gennaio 2020, rinnovato per l'anno 2021 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1298 del 17 novembre 2020, sono di seguito elencate:

a) ECOGRAFIA ADDOME (SUPERIORE, INFERIORE, COMPLETO), ECOGRAFIA COLON, ECOGRAFIA MAMMELLA;

b) TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA, CON E SENZA CONTRASTO:

TC ADDOME, TC CAPO, TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE,

TC RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE, TC TORACE, TC ARTICOLARE.

Art. 3 – TETTI DI SPESA

1. L'Erogatore si impegna ad eseguire le prestazioni di specialistica ambulatoriale di radiodiagnostica di cui al presente Accordo entro un tetto di spesa massimo annuo, unico ed omnicomprensivo, annuo, in favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda, pari a € 100.000 da intendersi al lordo della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino, ad integrazione del tetto di spesa vigente alla data di stipula del presente atto. L'Azienda dà atto che detto importo rientra nella quota stanziata con Deliberazione del Direttore Generale del 2 febbraio 2021, n. 133, a suo volta conforme alla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220.

Art. 4 - TARIFFE

1. L'Erogatore si impegna ad applicare uno sconto tariffario rispetto alle tariffe previste dal nomenclatore regionale, come di seguito descritto: TAC: 25%, Ecografie: 15%.

Art. 5 - RINVII

1. Per le restanti clausole contrattuali, che disciplinano il rapporto convenzionale tra Azienda ed Erogatore, si rinvia all'Accordo contrattuale vigente, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1437 del 23 dicembre 2019 – Repertorio aziendale n. 1911 del 30 gennaio 2020, rinnovato per l'anno 2021 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1298 del 17 novembre 2020.

Art. 6 – DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Accordo contrattuale ha validità dal 1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021, con possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità, agli stessi patti e condizioni, tenuto conto degli atti di programmazione regionale.

Art. 7 – SPESE IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che viene assolta in maniera virtuale come da Autorizzazione Agenzia delle Entrate dell'Azienda USL Toscana Sud Est del 16 febbraio 2016, n. 5062. Le spese, che ammontano ad € 48 sono poste a carico dell'Erogatore, la quale provvede tramite apposito bonifico sul seguente conto corrente bancario: IT 11 Y 01030 14217 000000622383 intestato all'Azienda.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

Art. 8 – REPERTORIO

1. Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

2. Il presente accordo contrattuale consta di n. 8 articoli e n. 48 pagine, ed è conservato agli atti della U.O.C. Affari Generali, che provvede ad iscriverlo a Repertorio aziendale.

3. Il presente atto, sottoscritto tra le parti, è trasmesso in copia alla Direzione regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

AUSL TSE - Direttore UOC SSP, PA, TS

CDV - Presidente CdA

(Elisabetta Lucaroni)

(Vannuccini Danilo)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Deliberazione del Direttore Generale n.

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E

PEGASO SRL

Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiodiagnostica

TRA

AUSL TOSCANA SUD EST, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54

(C.F./P.IVA. 02236310518), di seguito denominata “Azienda”, nella persona di

Elisabetta Lucaroni, nata a Siena, il 2 maggio 1967, domiciliata per la carica presso

la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in

proprio ma esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse dell’Azienda nella

sua qualità di Direttore U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari, a ciò delegata

con Deliberazione del Direttore Generale, esecutiva ai sensi di legge, che la

autorizza ad impegnare legalmente, formalmente l’Azienda per il presente atto;

E

PEGASO SRL, con sede legale in Grosseto, Via Birmania, 74 (C.F./P.IVA

01234290532), di seguito denominata “Erogatore”, nella persona

dell’Amministratore Unico, Sig.ra Anna Balasco, nata a Grosseto, il 20 ottobre

1961, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto

della Pegaso SRL, domiciliata per la carica presso la sede della società;

RICHIAMATI

il **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502**, recante “Riordino della disciplina

in materia sanitaria” e s.m.i., ed in particolare:

l’art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e

uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità

sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti

di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.

l'art. 8 bis comma 2, in virtù del quale i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulo del Servizio sanitario nazionale.

l'art. 8 bis comma 3, in virtù del quale la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.

l'art. 8 quater comma 1, in virtù del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

l'art. 8 quater comma 2, in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.

l'art.8 quinquies, comma 1, il quale prevede che le Regioni possano definire l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuare i soggetti

interessati, definendo le responsabilità riservate alla regione e quelle attribuite alle unità sanitarie locali.

l'art. 8 quinquies comma 2, in virtù del quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001**, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

la **Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40**, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare:

l'art. 29, comma 1, in virtù del quale le prestazioni erogate all'assistito nell'ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, sono finanziariamente a carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino; l'istituzione pubblica o privata, diversa dall'azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha eventualmente provveduto all'erogazione, è remunerata nella misura conseguente all'applicazione del sistema tariffario definito dalla regione;

l'art. 29, comma 3, in virtù del quale gli scambi finanziari possono avvenire in forma diretta, sulla base di apposite convenzioni o rapporti, ovvero su base regionale, attraverso procedure di compensazioni regionali;

l'art. 29, comma 5, il quale precisa che la valorizzazione delle prestazioni, ancorché gestite tramite compensazioni regionali, è definita dalle convenzioni e dai rapporti tra Aziende Sanitarie e tra queste e le istituzioni private e non può comunque essere superiore alle tariffe massime definite dalla Regione;

l'art. 29, comma 6, in virtù del quale la Giunta regionale, (...), può sottoporre il sistema di erogazione delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie e delle istituzioni private a vincoli quantitativi circa il volume delle prestazioni ammesse, ovvero a vincoli finanziari tramite la determinazione di tetti di spesa e specifiche modalità di applicazione del sistema tariffario (...)

l'art. 76 "Erogazione delle prestazioni da parte di strutture private", comma 2, il quale prevede che l'Azienda Unità Sanitaria Locale procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all'art. quinquies comma 2 del decreto delegato (...), al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento a tariffe determinate dalla Giunta Regionale;

la **Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51**, recante "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento" e successive modifiche ed integrazioni;

la **Legge 7 agosto 2012, n. 135** "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", cosiddetta, ed in particolare l'art. 15, comma 14, il quale ha applicato ai contratti e agli accordi per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi, a decorrere dall'anno 2014, del 2% rispetto al corrispondente importo sostenuto nel 2011;

la **Legge 6 agosto 2015, n. 125**, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78", che all'art.9 quater comma 7 ha imposto alle Regioni ed agli enti del SSN una ridefinizione dei tetti di spesa annui degli

erogatori privati accreditati per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, pari ad un ulteriore 1% rispetto al valore soglia previsto per il 2014, portando di fatto il tetto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale al 3% rispetto all'importo sostenuto nel 2011;

la **Legge 28 dicembre 2015, n. 208** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", (legge di stabilità 2016), che all'art.1 comma 574, ha modificato l'art.15 c.14 del D.L.95/2012, prevedendo che le parole: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi» fossero sostituite da: «Ai contratti e agli accordi», con una conseguente applicazione del limite introdotto dalla spending review non più ai singoli contratti ma all'insieme degli stessi ed una riconduzione della dimensione di verifica del rispetto dei limiti normativi a livello complessivo regionale piuttosto che di singola azienda;

la medesima **Legge 28 dicembre 2015, n. 208**, che allo stesso comma ha poi introdotto, a decorrere dal 2016, una specifica deroga ai limiti previsti, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché le prestazioni erogate da parte degli IRCCS a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di erogazione, chiarendo che è comunque necessario garantire "l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga" attraverso misure alternative quali la riduzione delle prestazioni di bassa complessità o potenzialmente inappropriate, il contenimento delle prestazioni di pronto soccorso o di quelle di riabilitazione e lungodegenza, così come azioni su altre aree della spesa sanitaria;

il **Regolamento del 17 novembre 2016 n. 79/R** così come integrato dal **Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 agosto 2020 n. 85/R**, "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e

sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”;

la **Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220**, recante “Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”, con la quale, in attuazione della sopra richiamata normativa nazionale, si definisce un nuovo Modello di gestione dei rapporti con il privato accreditato, convenzionato per le attività ricomprese nei flussi informativi regionali SDO e SPA;

la **Deliberazione Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 723** “Procedure per l'applicazione della DGR 722 del 4 Agosto 2011. Approvazione dell'adeguamento del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio” e successive modifiche ed integrazioni;

la **Deliberazione n. 133 del 2 febbraio 2021** “Invito a manifestare l'interesse rivolto a strutture private accreditate interessate alla sottoscrizione di accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 per l'implementazione dell'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiodiagnostica (TAC, RMN, ECOGRAFIA), ad invarianza di spesa complessiva per il settore privato accreditato - Adozione schema”, con la quale si è provveduto ad adottare lo schema di Invito per la presentazione delle domande da parte delle Strutture autorizzate-accreditate per le prestazioni di radiodiagnostica presenti nel territorio di competenza, con l’intento di consentirne l’ingresso nel mercato amministrato del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto dei principi di equità di trattamento e di rotazione dei fornitori del settore pubblico, tramite la stipula di Accordi contrattuali ai sensi dell’art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel rispetto dei tetto

complessivo di spesa previsto dalla citata DDGT n. 1220/2018 in favore di AUSL TSE;

il **Verbale del 19 marzo 2021** della Commissione di Valutazione nominata con Deliberazione n. 133 del 2 febbraio 2021, dal quale risulta che la Società Pegaso Srl ha presentato domanda di adesione alla manifestazione di interesse per l'implementazione dell'offerta di prestazioni di radiodiagnostica, ed è risultata idonea rispetto ai requisiti richiesti per la stipula di accordo contrattuale ai sensi dell'art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per un tetto di spesa massimo annuo pari a € 237.878;

PREMESSO

CHE l'Erogatore risulta in possesso delle seguenti autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie rilasciate dal Comune di Grosseto: Ecografia: provvedimento n. 36 del 15 ottobre 2002; TAC: provvedimento n. 60 del 2 ottobre 2009; RMN provvedimento n. 676 del 25 giugno 2019, per la struttura ubicata in Grosseto, Via Birmania, 74;

CHE l'Erogatore risulta in possesso del certificato di accreditamento istituzionale rilasciato da Regione Toscana con Decreto Settore Qualità dei Servizi e Reti Cliniche 28 aprile 2017 n. 5312, per i processi di radiologia per attività: TAC, Ecografia, RMN settoriale, per la struttura ubicata in Grosseto, Via Birmania, 74;

CHE l'Erogatore risulta in possesso del certificato di accreditamento istituzionale rilasciato da Regione Toscana con Decreto Settore Qualità dei Servizi e Reti Cliniche 24 dicembre 2020, n. 21335, per RMN 1,5 Tesla, per la struttura ubicata in Grosseto, Via Birmania, 74;

CHE l'Erogatore risulta in possesso di Visura camerale aggiornata alla data del 17 febbraio 2021 – Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Grosseto;

CHE l'Erogatore si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per la quantità e la qualità delle prestazioni inserite nel presente accordo contrattuale, afferenti al Flusso regionale SPA, considerato che il privato convenzionato è parte integrante dell'offerta complessiva regionale e come tale oggetto di politiche di programmazione sanitaria coerenti con quelle che regolano l'erogazione dei servizi nelle strutture pubbliche a partire da un'analisi dell'offerta complessiva regionale in rapporto ai fabbisogni della popolazione residente, in conformità ai principi individuati dalla citata Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220;

TUTTO CIO' RICHIAMATO E PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA

COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO

1. L'Azienda, in virtù del presente accordo contrattuale, affida all'Erogatore, nell'ambito del tetto di spesa unico ed omnicomprensivo annuo definito dal presente atto, l'erogazione di prestazioni sanitarie di radiodiagnostica in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale, in favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda.

Art. 3 – TIPOLOGIA E VOLUME DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni erogabili, tra quelle previste dalla Deliberazione Giunta regionale del 4 agosto 2011, n.723, sono esclusivamente quelle rientranti nelle branche specialistiche o attività o prestazioni che l'Erogatore può erogare in rapporto con il SSR, ai sensi dell'accreditamento istituzionale di cui dispone, di seguito elencate:

a) ECOGRAFIA ADDOME (SUPERIORE, INFERIORE, COMPLETO), ECOGRAFIA COLON, ECOGRAFIA MAMMELLA;

b) **RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE, CON E SENZA CONTRASTO:** RM ADDOME INFERIORE, RM ADDOME SUPERIORE, RM TORACICA, RM CARDIACA, RM COLONNA, RM ENCEFALO E DEL TRONCO ENCEFALICO, RM MUSCOLOSCHIELETRICA;

c) **TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA, CON E SENZA CONTRASTO:** TC ADDOME, TC CAPO, TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE, TC RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE, TC TORACE, TC ARTICOLARE.

2. Con riferimento alle attività di cui ai commi precedenti, l'Erogatore si impegna ad erogare un numero di prestazioni annue, nel rispetto dei tetti di spesa indicati al successivo art. 5.

3. L'Erogatore è vincolato al rispetto delle determinazioni emanate a livello nazionale e regionale in ordine all'appropriatezza delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

4. L'Erogatore dichiara che, per capacità produttiva, è in grado di garantire il soddisfacimento del fabbisogno manifestato dall'Azienda, per ciascuna delle attività oggetto del presente Accordo contrattuale.

5. L'Azienda si riserva la facoltà di rimodulare, in accordo con l'Erogatore, in corso d'anno i volumi di attività in base al sopravvenire di eventuali diverse esigenze aziendali o di normativa di settore, nazionale o regionale.

6. L'Erogatore si impegna ad eseguire le attività, sulla base della programmazione concordata e ad accettare e conformarsi alle eventuali modifiche intervenute in corso d'anno, concordate con l'Azienda.

Art. 4 – CONDIZIONI DI EROGABILITA' DELLE PRESTAZIONI

1. L'Erogatore ha l'obbligo di erogare le prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno diagnostico terapeutico del paziente e nel rispetto delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM 12 gennaio 2017.

2. L'Erogatore assicura che le prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale sono eseguite presso la struttura in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di accreditamento istituzionale, ubicata in Grosseto, Via Birmania, 74.

3. L'Erogatore assicura che le prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale sono svolte da personale qualificato, in possesso dei titoli di studio e delle abilitazioni previste dalla normativa vigente e adeguatamente formato, che opera nel pieno rispetto del codice di deontologia delle diverse professionalità impiegate, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di accreditamento istituzionale, senza determinare situazioni di incompatibilità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e senza ricorrere al regime di libera professione con oneri a carico del cittadino.

4. L'Erogatore ha l'obbligo di dotarsi e di utilizzare idonei locali, procedure di erogazione delle prestazioni, macchinari, strumentazioni, materiali di consumo, farmaci, oggetti e apparecchiature, in conformità alle specifiche normative di settore, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di accreditamento istituzionale, esonerando di conseguenza l'Azienda.

5. L'Erogatore si impegna, per l'intera durata del presente Accordo contrattuale, ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo

dell'anno, fatti salvi i periodi di chiusura ordinaria e straordinaria che l'Erogatore si impegna a comunicare all'Azienda.

6. L'Erogatore assicura che l'erogazione delle prestazioni di cui presente Accordo contrattuale avviene in conformità al Piano di prevenzione e contenimento del contagio da Coronavirus da esso predisposto e depositato agli atti dell'Azienda.

Art. 5 – TETTI DI SPESA

1. L'Erogatore si impegna ad eseguire le prestazioni di specialistica ambulatoriale di radiodiagnostica di cui al presente Accordo contrattuale entro un tetto di spesa massimo annuo, unico ed omnicomprensivo, in favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda, pari a € **237.878** da intendersi al lordo della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino. L'Azienda dà atto che detto importo rientra nella quota stanziata con Deliberazione del Direttore Generale del 2 febbraio 2021, n. 133, a suo volta conforme alla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220.

2. Eventuali modifiche alla programmazione di cui al presente articolo, determinate da esigenze dell'Erogatore non programmate, potranno essere rese operative ad invarianza di spesa, a seguito di espresso accordo tra le Parti, da conseguire tramite reciproco scambio di corrispondenza.

3. La programmazione concordata tra le Parti è sottoposta a verifica in corso d'anno alle seguenti date: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre. A tal fine la U.O.C. Strutture Sanitarie Pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari provvede alla elaborazione di apposito report trimestrale, da sottoporre all'attenzione dell'Erogatore, contenente le percentuali di utilizzo del tetto di spesa. Ciò al fine di assicurare il rispetto del budget complessivo annuale e, in particolare, dei livelli di spesa previsti per i cittadini residenti nell'ambito territoriale

dell'Azienda.

4. L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti dell'Erogatore per l'attività eseguita oltre i volumi finanziari assegnati, secondo le quantificazioni economiche riportate nel presente articolo. L'Erogatore concorda che non vanterà alcun credito eccedente tali tetti.

5. L'Erogatore prende atto che, come previsto dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, la valutazione del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di *spending review* è svolta a livello regionale, non più di singola azienda sanitaria e che detta valutazione è assicurata tramite i flussi informativi relativi all'assistenza specialistica ambulatoriale (SPA).

6. L'Erogatore garantisce, nell'arco dell'intero anno solare, l'omogenea disponibilità al CUP 2.0 aziendale in ragione mensile delle prestazioni concordate nell'ambito del tetto economico massimo, in conformità alla programmazione annuale definita, fatte salve le eventuali modifiche intervenute in corso d'anno, previo accordo tra le Parti.

7. L'Erogatore si impegna ad uniformarsi alle eventuali indicazioni di programmazione aziendale, regionale e nazionale relative alle variazioni del tetto unico ed omnicomprensivo annuo, di cui al presente articolo.

Art. 6 - TARIFFE

1. L'Erogatore accetta il sistema di tariffazione massimo di cui al Nomenclatore tariffario adottato con Deliberazione Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 723, e ss.mm.ii., previsto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale. Le tariffe sono da intendersi al lordo della compartecipazione alla spesa a carico del cittadino.

2. L'Erogatore si impegna ad applicare uno sconto tariffario rispetto alle tariffe previste dal Nomenclatore regionale, come di seguito descritto: Ecografie: 6%, TAC: 6%, RMN: 20%

Art. 7 - MODALITA' DI ACCESSO

1. L'accesso alle prestazioni specialistiche di radiodiagnostica avviene tramite richiesta formulata su ricettario regionale dal personale medico operante per il Servizio Sanitario Nazionale oppure su ricetta elettronica dematerializzata, complete della diagnosi e del quesito diagnostico, e prenotazione tramite procedura informatizzata aziendale CUP 2.0.

2. L'Erogatore assume accordi con gli Uffici aziendali cui spetta la gestione dell'offerta di prestazioni ambulatoriali tramite CUP 2.0, ai fini dell'inserimento della propria offerta specialistica nella procedura informatizzata, previa attivazione dei dovuti collegamenti informatici.

3. L'Erogatore comunica ai competenti Uffici aziendali i giorni della settimana e gli orari durante i quali è possibile per l'utente usufruire della prestazione presso la propria sede. Sono oggetto di comunicazione anche i periodi di eventuale chiusura al pubblico, ordinari e straordinari.

4. L'Azienda, acquisita le disponibilità di giorni ed orari dedicati all'attività disciplinata dal presente Accordo contrattuale da parte dell'Erogatore, ne assicura la programmazione annuale, nel rispetto del tetto di spesa massimo annuo concordato, sulla scorta della quale il CUP 2.0 provvede alla gestione delle agende.

5. L'Erogatore si impegna a rispettare la programmazione delle attività fornita da CUP 2.0, prendendo atto che qualsiasi variazione di palinsesto dovrà essere concordata con l'Azienda, non essendo ammesse variazioni unilaterali delle agende da parte dell'Erogatore.

6. L'utente provvede, prima dell'erogazione della prestazione, a regolarizzare il pagamento del ticket se dovuto, presso gli sportelli ticket aziendali. L'Erogatore è tenuto alla verifica dell'avvenuto pagamento prima dell'erogazione della

prestazione, ed in caso di mancato pagamento, è tenuto ad inviare l'utente all'Azienda per la regolarizzazione, prima di procedere all'erogazione della prestazione.

7. L'Erogatore s'impegna a registrare nella procedura informatizzata CUP 2.0 la conferma dell'avvenuta erogazione della prestazione specialistica prenotata. La non corretta registrazione dell'avvenuta erogazione di una prestazione comporta la sospensione del relativo pagamento. L'Erogatore è tenuto ad evidenziare eventuali difformità tra la prestazione prenotata e la prestazione eseguita.

Art. 8 – FLUSSI INFORMATIVI

1. Con l'inserimento dell'offerta specialistica assicurata dall'Erogatore nel sistema informatizzato CUP 2.0 aziendale, la generazione del flusso informativo regionale SPA avviene tramite il sistema informatico dell'Azienda. L'Azienda, tramite ESTAR, estrae i flussi informativi dell'attività resa dall'Erogatore, entro il giorno 5 di ogni mese, successivo alla chiusura del mese di riferimento.

2. L'Erogatore prende atto che la non corretta registrazione dell'avvenuta erogazione di una prestazione nella procedura informatizzata CUP 2.0 non consente la generazione del flusso informativo regionale SPA.

3. L'Erogatore trasmette alla competente struttura di ESTAR, entro il 20 gennaio di ogni anno, la compilazione dei flussi informativi ministeriali tramite i Modelli STS, validi per le strutture sanitarie extra-ospedaliere, con riferimento all'attività di specialistica ambulatoriale (dati anagrafici della struttura, apparecchiature biomediche, attività svolta).

Art 9 – FATTURAZIONE

1. A fronte delle prestazioni specialistiche erogate e fino a concorrenza del tetto massimo di spesa di cui al presente Accordo, l'Erogatore provvede, con cadenza

mensile, all'emissione di fattura elettronica.

2. Ai fini della fatturazione da parte dell'Erogatore delle prestazioni erogate, l'Azienda trasmette l'ordine elettronico di fornitura tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini), utilizzando il canale indicato dall'Erogatore.

3. L'ordine elettronico annuale corrisponde al tetto massimo di spesa annuo, comprensivo della compartecipazione alla spesa da parte dell'utente. All'interno dell'ordine sono inserite a cura dell'Azienda le dodici rate mensili in cui si articola il tetto di spesa annuale. L'Azienda può valutare l'opportunità di emettere ordini di fornitura con validità inferiore a dodici mesi, dandone comunicazione all'Erogatore. In tal caso il tetto di spesa massimo contrattuale è frazionato in ragione delle mensilità alle quali si riferisce.

4. L'Erogatore è tenuto ad emettere fattura elettronica contenente il numero apposto sull'ordine di fornitura elettronico. Il numero d'ordine ha di norma durata annuale, salvo periodi ridotti e eventuale revoca dell'ordine elettronico iniziale. Nel corso dell'anno 2021 l'inserimento nella fattura elettronica del numero di ordine ha carattere sperimentale, per quanto obbligatorio, mentre a decorrere dal gennaio 2022, l'Azienda non potrà liquidare fatture non corredate dal numero dell'ordine.

5. L'Erogatore provvede ad inviare la fattura elettronica tramite il codice di interscambio dell'area grossetana: X7SWOB, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state eseguite. Ciascuna fattura elettronica riporta l'indicazione del mese di competenza e la descrizione della tipologia di prestazioni erogate a cui si riferiscono (prestazioni di radiodiagnostica).

6. In ogni fattura elettronica, o in una tabella riassuntiva allegata elettronicamente alla stessa, deve essere chiaramente indicato l'importo di spesa di ogni zona-distretto, al fine di consentire la corretta registrazione della fattura stessa. A tal fine

si indicano i codici di ciascuna Zona-distretto da utilizzare in sede di redazione della fattura: Zona Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana: R; Zona Amiata senese e Val d'Orcia, Valdichiana senese: P; Zona Aretina, Casentino, Valtiberina: Q; Zona dell'Alta Val d'Elsa: A; Zona della Val di Chiana Aretina: G; Zona delle Colline dell'Albegna: L; Zona del Valdarno: I; Zona Senese: D.

7. L'Erogatore si impegna ad inviare contestualmente all'invio della fattura elettronica la documentazione necessaria all'espletamento dei controlli amministrativi. In particolare, dovrà essere trasmesso il Tabulato riepilogativo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate, con l'indicazione dei seguenti elementi: cognome nome dell'utente; comune di residenza anagrafica dell'utente; codice fiscale e/o ID regionale dell'utente; codice ricetta; data di esecuzione delle prestazioni; codice tariffa, descrizione e numero delle prestazioni eseguite, importo fatturato. I dati da inserire nel Tabulato riepilogativo sono desunti a cura dell'Erogatore tramite accesso alla procedura di prenotazione CUP 2.0 oppure dal sito aziendale: <https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/prenotare-visite-ed-esami/ambito-grossetano>.

8. L'Erogatore si impegna ad inviare altresì all'Azienda copia delle prescrizioni mediche, per approfondimenti dei controlli amministrativi, con il timbro dell'avvenuta prestazione e firma dell'utente su ciascuna ricetta. Qualora l'accesso alla prestazione specialistica sia avvenuto tramite ricetta dematerializzata, la copia della ricetta è sostituita dalla stampa della prenotazione, facendo firmare quest'ultima all'utente.

9. Il Tabulato riepilogativo e la Documentazione sanitaria relativi alle prestazioni erogate sono trasmessi con cadenza mensile, in coincidenza con l'emissione della relativa fattura elettronica tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo

ausltoscanasudest@postacert.toscana.it. Nell'oggetto è inserita la dicitura:

“Prestazioni sanitarie accreditate: documentazione a corredo fattura elettronica del mese di, anno”. I file sono protetti con modalità idonee ad impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse. A tal fine i file sono zippati e dotati di password per l'apertura (massimo 8 caratteri con: almeno 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale). La password è resa nota all'Azienda tramite canali diversi da quelli utilizzati per l'invio (ovvero consegna brevi manu oppure comunicazione telefonica). La password ha una durata annuale la cui scadenza verrà comunicata all'Erogatore, per poi procedere con la creazione di una nuova password, comunicata con le stesse modalità.

10. L'Azienda può richiedere ulteriori dati e informazione in relazione alle prestazioni erogate dall'Erogatore in virtù del presente accordo contrattuale, previo preavviso di 60 giorni dall'inizio della rilevazione.

11. La documentazione prodotta conseguentemente all'erogazione delle prestazioni erogate in virtù del presente Accordo contrattuale è conservata in originale presso la sede dell'Erogatore, nel rispetto della vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione degli atti pubblici.

Art 10 – PAGAMENTI

1. Il pagamento delle prestazioni erogate avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte dell'Erogatore medesimo, a condizione che siano pervenuti all'Azienda, contestualmente alle fatture stesse, gli allegati e la documentazione richiesta al fine dell'effettuazione dei controlli amministrativi. Il ritardo nell'invio della documentazione necessaria ai fini dei controlli propedeutici al pagamento determina uno slittamento nei tempi di pagamento delle competenze dovute.

2. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo contrattuale non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 13 agosto 2010, n. 136, pertanto non è previsto il codice identificativo di gara (CIG). Sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. L'Erogatore si impegna, in ogni caso, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, i cui riferimenti sono comunicati all'Azienda tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 resa dal titolare o legale rappresentante, redatta su apposito Modulo aziendale, che riferisce anche in merito alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. L'Erogatore si impegna a comunicare eventuali modifiche dovessero intervenire in merito alla dichiarazione sostitutiva resa. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo sono registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

3. L'Azienda, al fine del pagamento delle competenze, acquisisce il documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avviene qualora l'Erogatore risulti in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali.

ART 11 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1. L'Azienda provvede al controllo amministrativo di I livello, di cui alla Procedura Aziendale PA AFG-PAT-001, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate dall'Erogatore, tramite il Tabulato riepilogativo mensile delle prestazioni erogate.

2. L'Azienda provvede al controllo amministrativo di II livello, di cui alla Procedura Aziendale PA AFG-PAT-001, tramite copia delle prescrizioni mediche di richiesta delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, con il timbro dell'avvenuta prestazione e firma dell'utente su ciascuna ricetta o tramite la stampa della prenotazione firmata dall'utente in caso di ricetta dematerializzata.

3. Nel caso in cui sia rilevata un'anomalia, l'Azienda ne dà comunicazione all'Erogatore. Quest'ultimo provvede a sanare le anomalie segnalate dall'Azienda come sanabili entro il mese successivo alla segnalazione. Diversamente l'importo relativo alle anomalie non sanate verrà decurtato dalla liquidazione spettante all'Erogatore.

4. L'Erogatore è tenuto ad emettere nota di credito per anomalie ritenute non sanabili. La liquidazione delle spettanze dovute è disposta a seguito del ricevimento da parte dell'Azienda delle note di credito richieste all'Erogatore.

5. Per la mensilità di dicembre, le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica del rispetto dei tetti economici massimi previsti per cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda.

6. L'Azienda provvede alla verifica della coerenza tra i dati contenuti nel documento contabile mensile e le prestazioni presenti nel flusso informativo regionale SPA, prodotto dalla procedura informatizzata aziendale CUP 2.0.

7. Ove si evidenzino non corrispondenze tra i dati contabilizzati ed i dati contenuti nel flusso informativo regionale, l'Azienda avrà titolo a procedere al blocco del pagamento della relativa fattura dandone comunicazione all'Erogatore.

8. L'Erogatore è tenuto ad emettere nota di credito per incoerenze ritenute non sanabili. La liquidazione delle spettanze dovute è disposta a seguito del ricevimento da parte dell'Azienda delle note di credito richieste all'Erogatore.

9. In tutti i casi in cui l'Erogatore è tenuto all'emissione di nota di credito, ma non provvede per varie motivazioni e in tempi congrui, l'Azienda ha titolo per recuperare gli importi dovuti, con azione di rivalsa sul pagamento delle fatture giacenti, di spettanza dell'Erogatore non ancora poste in liquidazione.

Art. 12 – CONTROLLI SANITARI

1. L'Azienda esercita funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sanitario sulla qualità, quantità, efficacia, congruità e appropriatezza, clinica ed organizzativa, delle prestazioni rese dall'Erogatore, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso per accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione-accreditamento. Resta ferma ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro, riservata al Dipartimento di Prevenzione.

2. L'attività di controllo sanitario è svolta dal Nucleo Operativo Controlli Sanitari, istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 480 del 17 aprile 2019, secondo modalità, tempistiche e campionamenti definiti dal Piano Annuale dei Controlli, adottato annualmente dall'Azienda e trasmesso per la dovuta informativa all'Erogatore.

3. Il Nucleo Operativo Controlli Sanitari redige un verbale di verifica in base al quale l'Erogatore è tenuto ad emettere nota di credito per gli importi relativi alle prestazioni ritenute non appropriate che abbiano comportato eccesso di fatturazione e adeguare, di conseguenza, il flusso informativo regionale SPA. L'Erogatore emette nota di credito entro dieci giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali l'Azienda è autorizzata a trattenere gli importi dovuti sulle liquidazioni in giacenza.

4. Qualora il Nucleo Operativo Controlli Sanitari nell'esercizio delle proprie funzioni rilevi difformità relative ai requisiti di autorizzazione o accreditamento, i pagamenti delle prestazioni erogate sono sospesi a decorrere dalla data del sopralluogo, in attesa del pieno ripristino del possesso dei requisiti da parte dell'Erogatore.

5. L'Azienda si riserva di rescindere l'Accordo contrattuale qualora dai sopralluoghi effettuati, da qualsiasi organo di vigilanza, ai sensi delle normative vigenti emergano irregolarità relative ai requisiti richiesti dalle normative o qualora l'Erogatore non ottemperi ad eventuali prescrizioni ricevute.

6. Ai fini delle verifiche e dei controlli previsti dal presente articolo, l'Erogatore si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione idonea richiesta dal personale dell'Azienda.

ART 13 – PERSONALE DELL'EROGATORE E INCOMPATIBILITA' DEL PERSONALE DEL SSN

1. L'Erogatore prende atto dei seguenti principi in materia di incompatibilità del personale:

a) principio di unicità del rapporto di lavoro di cui all'art 4, comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, in virtù del quale con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;

b) principio dell'esclusione dell'esercizio dell'attività libero professionale dei medici dipendenti del SSN in strutture private convenzionate con il medesimo SSN, come ribadito anche dall'art 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) obbligo previsto dall'art 1, comma 19 della legge n. 662/1996, per le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accREDITamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, di documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime;

d) vincolo, imposto dall'art 53, comma 16ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n.90, per tutti i dipendenti, che, negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, di non poter svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. L'Erogatore prende atto degli effetti che le situazioni di incompatibilità comportano ex art 1, comma 19, L. n. 662/1996: l'esistenza di situazioni d'incompatibilità preclude l'accREDITamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell'accREDITamento e la risoluzione dei rapporti costituiti.

3. L'Erogatore si impegna a documentare lo stato del proprio organico a regime, con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle

incompatibilità previste dalla normativa vigente, mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa da soggetti comunque operanti nella propria struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione all'Azienda alla data di stipula del presente accordo contrattuale e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. L'Azienda provvede a confrontare i nominativi forniti dall'Erogatore con il proprio personale in servizio tramite il Dipartimento Risorse Umane, escludendo in tal modo la sussistenza di ogni situazione di incompatibilità.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo contrattuale, l'Azienda nomina l'Erogatore quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito RGPD) per le operazioni di trattamento sui dati personali di cui l'Azienda è Titolare e di cui il Responsabile entra in possesso o a cui ha comunque accesso, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente e dei compiti affidati ai sensi del contratto in essere tra le Parti.

2. Le Parti disciplinano il trattamento dei dati tramite apposito contratto vincolante per il Responsabile, che individua la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, come da schema allegato al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**).

3. L'Erogatore si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda oltre quelli indicati dal presente accordo, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate all'Erogatore.

4. I dati relativi ai soggetti che svolgono le attività di cui al presente accordo ed a

quelli che effettuano attività funzionali alla gestione amministrativa del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 679/2016). Le parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

Art. 15 – CARTA DEI SERVIZI

1. L'Erogatore adotta ed attua una propria Carta dei servizi, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della "Carta dei Servizi Pubblici Sanitari" emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995.

2. L'Erogatore si impegna altresì a comunicare all'Azienda in tempo reale le modifiche della Carta dei servizi e a procedere annualmente alla verifica e alla revisione della medesima.

3. L'Erogatore si impegna a dare adeguata pubblicità agli utenti della Carta dei Servizi.

Art. 16 – OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'UTENZA

1. L'Erogatore è tenuto a adempiere agli obblighi informativi, previsti dalla normativa vigente, per le prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale, informando l'utente in modo corretto sulla tipologia di prestazioni fruibili, sulle relative modalità di accesso, distinguendo inequivocabilmente tra le prestazioni erogabili a carico del SSR e le prestazioni erogabili in regime privatistico.

L'Erogatore è tenuto ad informare l'utente il merito alla necessità di adempiere al pagamento della quota di compartecipazione a proprio carico presso gli sportelli aziendali, prima della fruizione della prestazione con oneri a carico del SSR.

2. L'Erogatore riconosce il diritto della tutela dell'utente e le modalità per il suo esercizio di cui al Regolamento di pubblica tutela dell'Azienda, approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda 13 dicembre 2018, n. 1311 e consultabile al seguente indirizzo:

<https://www.uslsudest.toscana.it/attachments/article/9/Regolamento-Tutela-Usl-Toscana-sudest.pdf>.

3. L'Erogatore collabora con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'Azienda, predisponendo, su richiesta del medesimo, le dovute relazioni informative, al fine di assicurare una corretta e tempestiva risposta all'utenza. L'Erogatore collabora altresì con la Commissione Mista Conciliativa nominata con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda 28 gennaio 2019, n. 91.

Art. 17 – RESPONSABILITÀ

1. Nell'effettuazione del servizio, l'Erogatore risponde di eventuali responsabilità presenti e future in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, persone, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso e per causa di interventi oggetto del presente contratto. Per tali eventi l'Erogatore manleva l'Azienda in ordine a qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione che eventuali terzi dovessero avanzare in seguito agli eventi dannosi intervenuti. A tal fine l'Erogatore si impegna a trasmettere all'Azienda, copia di polizza RCT/RCO o di altra forma idonea di garanzia per l'attività oggetto del presente accordo e di mantenerla per tutta la durata del presente accordo contrattuale.

2. L'Erogatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e non dipendente.

3. L'Erogatore assicura il rispetto dei minimi salariali o di quanto previsto negli eventuali contratti collettivi e di categoria o dal proprio eventuale regolamento interno e da quanto previsto da norme statali e regionali applicabili.

4. L'Erogatore è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", con riferimento, in particolare, ai dispositivi di sicurezza individuale.

Art. 18 – RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Azienda ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo contrattuale per intervenute modifiche organizzative, istituzionali o derivanti da innovazione normativa. In tal caso alcun indennizzo è dovuto all'Erogatore da parte dell'Azienda.

2. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita. Le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate, con riferimento a pazienti eventualmente presi in carico, ovvero già ricoverati o inseriti in liste di attesa per ricovero o prestazione specialistica ambulatoriale.

Art. 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall'accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento del presente atto:

- l'accertata falsità di dichiarazioni rese dall'Erogatore ai fini della stipulazione e della esecuzione del presente accordo contrattuale;

- | | |
|---|--|
| - la decadenza, sospensione e/o revoca dei provvedimenti di autorizzazione e | |
| accreditamento istituzionale in corso di rapporto contrattuale; | |
| - la reiterata inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle | |
| prestazioni, ivi compresi i livelli qualitativi e quantitativi del servizio; | |
| - la reiterata inosservanza da parte dell'Erogatore dell'obbligo di programmare | |
| l'attività in modo da consentirne l'omogenea erogazione in dodicesimi durante | |
| l'arco dell'intero anno, fatti salvi i periodi di chiusura ordinaria e straordinaria, | |
| nel rispetto della programmazione annuale e dei complessivi tetti di spesa | |
| stabiliti; | |
| - la reiterata e accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale, di | |
| protezione infortunistica e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. | |
| n.81/2008 e ss.mm.ii.; | |
| - l'accertato utilizzo di personale incompatibile per la produzione ed erogazione | |
| delle attività convenzionate, in violazione della legislazione; | |
| - la violazione dell'obbligo di dotarsi e di utilizzare idonei locali, procedure di | |
| erogazione delle prestazioni, macchinari, strumentazioni, materiali di consumo, | |
| farmaci, oggetti e apparecchiature, in conformità alle specifiche normative di | |
| settore, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione | |
| all'esercizio di attività sanitarie e di accreditamento istituzionale; | |
| - la reiterata inosservanza degli obblighi informativi in favore dell'utenza; | |
| - l'accertata violazione da parte dell'Erogatore delle norme vigenti in materia di | |
| protezione dei dati personali; | |
| - la mancata stipula, la mancata messa a disposizione dell'Azienda e il venir meno | |
| della polizza assicurativa o altra forma idonea di garanzia nel corso del rapporto | |
| contrattuale; | |

- l'accertato mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- l'esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la pubblica amministrazione;
- il grave e reiterato impedimento ai controlli amministrativi e sanitari previsti dal presente Accordo contrattuale;
- il reiterato mancato invio della documentazione a corredo della fatturazione di cui all'art 14 del presente accordo;

2. Ai fini della reiterazione, le misure di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal terzo episodio di violazione e/o inosservanza contestato formalmente per iscritto dall'Azienda.

3. In caso di decadenza, sospensione o revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento si determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto, fermo restando l'obbligo di assistere i pazienti già in carico.

4. In presenza di una delle condotte sopra indicate, l'Azienda ne fa contestazione scritta all'Erogatore e il presente accordo contrattuale è risolto di diritto ex art. 1456 Codice civile, salvo il risarcimento dei danni.

5. In caso di risoluzione, l'Erogatore si impegna a non accettare pazienti, fatte salve eventuali esigenze indifferibili e urgenti espressamente indicate dalla Azienda. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario ad alcun titolo.

6. Fermo tutto quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste dall'art. 67, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (c.d. codice antimafia), il contratto è risolto *ipso iure* senza concessione di termini per dedurre.

Art. 20 – PENALITA' PER RITARDATO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Il ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale vengono contestate per iscritto dall'Azienda, che concede un termine non superiore a 15 giorni per presentare le eventuali controdeduzioni. Le Parti, dunque, concordano un termine entro il quale tali inadempienze devono essere sanate, pena la sospensione dell'efficacia del presente accordo e del pagamento delle fatture giacenti.

2. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate in base alla gravità della violazione da un minimo di 400,00€ ad un massimo di 1.000,00€, anche tramite ompensazione con quanto dovuto all'Erogatore per le prestazioni fino a quel momento rese.

3. L'applicazione di suddette penali non preclude, ex art. 1383 Codice civile, il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dal mancato o non conforme adempimento dell'attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al 2 comma non esonera in alcun caso l'Erogatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente.

5. Trascorso inutilmente il termine fissato dalle Parti, il contratto è risolto ex art. 1453 Codice civile, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Art. 21 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Con la sottoscrizione del presente accordo contrattuale l'Erogatore, limitatamente al periodo di validità dello stesso, accetta espressamente e completamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di

determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del presente accordo.

2. In considerazione dell'accettazione espressa delle clausole rubricate nel corpo ed in calce al presente accordo contrattuale, l'Erogatore rinuncia ai contenziosi comunque attivabili in relazione al contenuto dispositivo delle predette clausole che, una volta espressamente sottoscritte, si danno per accettate da tutte le parti al presente contratto senza riserve.

3. Resta fermo l'impegno dell'Erogatore a adeguarsi ad eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipula del presente accordo contrattuale.

Art. 22 – FORO COMPETENTE

1. Ogni eventuale e residuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Arezzo, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del presente accordo contrattuale.

2. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 23 – TRASPARENZA E PUBBLICITA'

1. L'Erogatore dichiara di aver preso visione del codice etico dell'Azienda approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1234 del 10 novembre 2016 e di accettarne il contenuto per quanto applicabile e condividerne i principi.

2. L'Erogatore è consapevole, accetta ed autorizza l'Azienda alla pubblicazione integrale del presente Accordo contrattuale e di tutti gli allegati sul portale della trasparenza dell'Azienda nonché alla pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa. Si impegna altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza per la parte di competenza.

Art. 24 – DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Accordo contrattuale ha validità dal 1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021, con possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità, agli stessi patti e condizioni, tenuto conto degli atti di programmazione regionale.

2. Il rinnovo è richiesto dalla parte interessata, entro i trenta giorni precedenti la scadenza del contratto, a mezzo di posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed è disposto agli stessi patti e condizioni. Il rinnovo è formalizzato con atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda.

3. Decorso il termine finale senza che sia intervenuto il formale rinnovo del rapporto, il contratto si intende cessato, con conseguente impossibilità di proseguire nell'erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione.

4. I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, su iniziativa delle Parti. Le eventuali modifiche all'Accordo contrattuale possono essere disposte mediante accordi integrativi, da approvare con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda oppure con scambio di missive tramite posta elettronica certificata.

5. Le variazioni che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di leggi, regolamenti, disposizioni nazionali, regionali nonché di accordi con associazioni di categoria, impegnano le Parti alla loro applicazione da formalizzare con atto convenzionale suppletivo, previa deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda.

Art. 25 – SPESE IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che viene assolta in maniera virtuale come da Autorizzazione Agenzia delle Entrate

dell'Azienda USL Toscana Sud Est del 16 febbraio 2016, n. 5062. Le spese, che ammontano ad **€192**, sono poste a carico dell'Erogatore, la quale provvede tramite apposito bonifico sul seguente conto corrente bancario: IT 11 Y 01030 14217 000000622383 intestato all'Azienda.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

Art. 26 – REPERTORIO

1. Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

2. Il presente accordo contrattuale consta di n. 27 articoli, n. 33 pagine e n. 1 allegato, ed è conservato agli atti della U.O.C. Affari Generali, che provvede ad iscriverlo a Repertorio aziendale.

3. Il presente atto, sottoscritto tra le parti, è trasmesso in copia alla Direzione regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

Art. 27 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo contrattuale, si fa formale rinvio alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Letto, firmato e sottoscritto

AUSL TSE

PEGASO SRL

Direttore UOC SSP, PA, TS

Amministratore Unico

(Dott.ssa Elisabetta Lucaroni)

(Sig.ra Anna Balasco)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28

DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 DEL 27 APRILE 2016 "REGOLAMENTO

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" (RGPD)

TRA

AZIENDA USL TSE, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54 (C.F./P.Iva. 02236310518), di

seguito denominata "Azienda", nella persona di Elisabetta Lucaroni, nata a Siena, il 2 maggio 1967,

domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, n. 26, la quale

interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda nella sua

qualità di Direttore U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari, a ciò

delegata con Deliberazione del Direttore Generale n. del, esecutiva ai sensi di

legge, che la autorizza ad impegnare legalmente, formalmente l'Azienda per il presente atto;

E

PEGASO SRL, con sede legale in Grosseto, Via Birmania, 74 (C.F./P.IVA 01234290532), di seguito

denominata "Erogatore", nella persona dell'Amministratore Unico, Sig.ra Anna Balasco, nata a

Grosseto, il 20 ottobre 1961, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto

della Pegaso SRL, domiciliata per la carica presso la sede della società;

PREMESSO CHE:

- il Regolamento Europeo n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito

RGPD), prevede all'art. 28 che i trattamenti svolti da parte di un Responsabile del trattamento per

conto del Titolare del trattamento siano disciplinati da un contratto o altro atto giuridico vincolante

per il Responsabile e che individui la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il

tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del

trattamento;

- l'Azienda e il Fornitore hanno sottoscritto un contratto avente a oggetto: **"Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiodiagnostica"**;
- ai fini dell'esecuzione di detto il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento dati personali per conto dell'Azienda;
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai dati personali dalla stessa trattati stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, il Titolare del trattamento ritiene che il Fornitore è in possesso dei necessari requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del RGPD e a garantire la tutela dei diritti degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- l'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare il Fornitore **PEGASO SRL** quale Responsabile del trattamento dati e quest'ultimo intende accettare tale nomina;
- con riferimento alla summenzionata nomina, con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dal Fornitore per conto della Committente;

TUTTO CIÒ PREMESSO, ALLA LUCE DI QUANTO PRECEDE, LE PARTI CONVENGONO

E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Oggetto, finalità e durata del trattamento)

Con la sottoscrizione del presente atto, Azienda Usl Toscana sud est nomina **PEGASO SRL** Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD per le operazioni di trattamento sui dati personali di cui l'Azienda è Titolare e di cui il Responsabile entra in possesso o a cui ha comunque accesso, nell'esecuzione della propria attività contrattuale e dei compiti affidati ai sensi del contratto in essere tra le Parti.

Il Fornitore **PEGASO SRL**, con la sottoscrizione del presente atto di nomina, conferma la diretta e

approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alla disposizioni normative e si

impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare

attraverso la presente nomina.

Il Fornitore prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali quale

Responsabile del trattamento è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo societario è stato ritenuto

idoneo a soddisfare i requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire sufficienti

garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento

soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Qualsiasi

mutamento di tali requisiti che possa determinare incertezze sul mantenimento dei requisiti stessi deve

essere comunicato al Titolare che può esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di

recesso, senza penali o oneri a proprio carico.

Il presente atto di nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al

responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il

rapporto con il Titolare.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dall'Azienda, tratta i

seguenti tipi di dati :

DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO DA PARTE DEL FORNITORE;

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;

CATEGORIE DI INTERESSATI *[indicare quali tra i seguenti]*:

- assistiti

NATURA DEL TRATTAMENTO

- informatico

- cartaceo

ART. 2 (Obblighi del Responsabile e modalità di trattamento)

Il Responsabile del trattamento, relativamente ai dati personali oggetto di trattamento, ha l'obbligo di

attenersi alle istruzioni di seguito riportate e a quelle ulteriori impartite dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile è tenuto a:

1. organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;
 - esatti e, se necessario, aggiornati;
 - pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento;
2. effettuare il trattamento dei dati con logiche e modalità strettamente ed esclusivamente correlate alle finalità di cui all'art. 1, per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità connesse, garantendo il pieno rispetto delle istruzioni ricevute;
3. informare immediatamente l'Azienda qualora, a suo parere, l'applicazione di una sua istruzione possa violare, nel concreto contesto operativo, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
4. tenere il Registro delle attività di trattamento, ex art. 30 par. 2 del RGPD;
5. conservare e custodire con diligenza, prudenza e perizia, i dati personali oggetto del trattamento;
6. mantenere riservati, non comunicare e diffondere a terzi i dati personali e le informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto del trattamento;
7. non utilizzare i dati personali e le informazioni, anche se in forma anonimizzata o pseudonimizzata, comprese le eventuali elaborazioni realizzate su disposizione dell'Azienda;

8. assistere l'Azienda nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, alla consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ove normativamente previsto;
9. attenersi alle specifiche disposizioni previste per il trasferimento di dati all'estero, qualora necessario, ed a non effettuare in alcun caso operazioni di diffusione dei dati stessi;
10. mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa per il Responsabile del trattamento dati;

Il Responsabile del trattamento, tenuto conto della natura del trattamento, si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (nella definizione dell'art. 4 del RGPD) previsti dal RGPD. Qualora il Responsabile riceva richieste da parte di interessati finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione al Titolare con comunicazione di posta elettronica certificata allegando copia delle richieste;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli interessati;
- assistere e supportare il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, negli ambiti e nel contesto del ruolo in cui opera il Responsabile del trattamento.

ART. 3 (Soggetti autorizzati al trattamento dei dati)

Il Responsabile del trattamento si impegna:

- a individuare formalmente quali soggetti autorizzati al trattamento coloro che, a qualunque titolo, devono compiere per suo conto operazioni del trattamento e/o attuare compiti relativi alla

protezione e alla libera circolazione dei dati limitando l'accesso e il trattamento ai soli dati

necessari per lo svolgimento delle attività consentite rispetto alle mansioni svolte;

- a impartire per iscritto ai soggetti autorizzati, appropriate e complete istruzioni su come svolgere

correttamente ed in modo lecito il trattamento,

- a vigilare regolarmente sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite da parte dei soggetti

autorizzati, anche mediante verifiche periodiche;

- a curare la formazione specifica in materia di protezione dei dati personali dei soggetti autorizzati

che operano sotto la sua responsabilità;

- a garantire che i propri dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo nell'ambito del

rapporto in essere con l'Azienda, siano dotati di esperienza, capacità e affidabilità con riferimento

alla gestione dei sistemi informatici in particolare per quanto attiene alle misure di sicurezza

previste dalla normativa in materia di protezione dei dati..

ART.4 (Responsabile della Protezione dei Dati)

Il Responsabile– ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni

dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di

contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

ART. 5 (Trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali)

Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es.

memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte

dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in

assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal

Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, clausole

contrattuali modello, consenso degli interessati, ecc.).

Il Responsabile pertanto non dovrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali del Titolare del

trattamento al di fuori dell'Unione Europea per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta da

parte della Committente.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, la Committente rilasci tale autorizzazione, e venga pertanto effettuato un trasferimento di dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

Resta inteso fra le Parti che il Fornitore dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente atto di nomina.

Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente alla Committente Titolare il verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra;
- b) qualsiasi modifica dei metodi e delle finalità di trasferimento dei dati personali della Committente all'estero.

ART.6 (Misure di sicurezza)

Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il Responsabile del trattamento si impegna:

- ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ed ogni altra previsione derivante dall'Autorità di controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;

- a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi aziendali, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
- a garantire le evidenze e la documentazione comprovanti l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee.

ART.7 (Controlli)

Il Responsabile si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di nomina . Il Responsabile si impegna a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di trattamento. Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il Trattamento dei dati personali ed a tal fine il Titolare, ove lo reputi opportuno, potrà disporre verifiche a campione o attività di audit avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione in qualunque momento e dietro richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e a contribuire alle attività di controllo, comprese eventuali ispezioni realizzate dal Titolare del Trattamento o altro soggetto incaricato. Tutti i controlli potranno essere effettuati periodicamente in base a metodologie concordate tra le Parti.

ART.8 (Nomina dei sub Responsabili del trattamento)

Il Responsabile del trattamento è autorizzato ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 par. 4 del RGPD, ad altro soggetto (di seguito sub Responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'Azienda, disciplinando il rapporto con atto giuridico o contratto teso a circoscrivere i rispettivi ambiti di responsabilità e facendo sottoscrivere al sub Responsabile le medesime condizioni applicate nel presente atto di nomina adottando nei confronti dello stesso gli stessi obblighi in materia di protezione di dati personali già in capo al Responsabile del trattamento e derivanti dalla sottoscrizione del presente atto di nomina.

Il Responsabile del trattamento dovrà assicurare che il sub Responsabile del trattamento offra garanzie

sufficienti di affidabilità e riservatezza e metta in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD e che restituisca [ovvero cancelli] i dati personali oggetto dei trattamenti e le eventuali copie al termine della prestazione del servizio.

Il sub Responsabile del trattamento potrà trattare i dati personali nella misura in cui il trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto in essere tra le Parti ed in ogni caso nel rispetto del presente atto di nomina, restando inteso tra le Parti che il sub Responsabile sarà inoltre obbligato al rispetto delle limitazioni cui il Fornitore è tenuto.

Qualora l'eventuale sub Responsabile, esecutore del trattamento, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile dichiara di espressamente e garantisce di mantenere l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi di tale soggetto.

Il Responsabile del trattamento dovrà trasmettere all'Azienda la denominazione del sub Responsabile del trattamento, nonché di ogni altra modifica riguardante l'aggiunta o la sostituzione con altri sub Responsabili del trattamento, dando al Titolare la possibilità di opporsi.

ART.9 (Responsabilità)

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del RGPD specificatamente diretti al responsabile del trattamento, o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni offerte dall'Azienda.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevata ed indenne l'Azienda da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, e da qualunque somma che il Responsabile del trattamento dovesse essere condannato a pagare, derivante direttamente o indirettamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati.

Il Responsabile del trattamento conserva nei confronti dell'Azienda l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub Responsabile del trattamento, qualora quest'ultimo ometta di

adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati disciplinati nel RGPD o nel presente atto.

ART. 10 (Violazione dei dati personali c.d. *data breach*)

In eventuali casi di violazione dei dati personali consistenti nella violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto del Titolare del trattamento, il Responsabile deve:

1. informare il Titolare, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC dello stesso, , tempestivamente e in ogni caso non oltre le 24 ore dalla scoperta dell'evento, di essere venuto a conoscenza di una violazione allegando alla comunicazione la scheda segnalazione evento (allegato 1. al presente atto)) recante le seguenti dettagliate informazioni:

- la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso il Responsabile da cui ottenere maggiori informazioni;
- le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- le misure adottate per mitigare i rischi;

Tali informazioni, o alcune di esse, qualora non possano essere fornite contestualmente, possono essere trasmesse al Titolare in fasi successive, senza ulteriore ingiustificato ritardo.

2. fornire ove possibile assistenza al Titolare del trattamento per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti;

3. attivarsi per mitigare, ove possibile, gli effetti delle violazioni proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare stesso;

ART. 11 (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati)

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai sub - Responsabili.

Art.12. (Restituzione e cancellazione dei dati)

In caso di cessazione del contratto/convenzione, Il Responsabile provvede, a scelta e su richiesta del Titolare, alla restituzione dei dati, comprese le eventuali copie di backup e tutta la documentazione cartacea, oppure alla integrale cancellazione/distruzione degli stessi, rilasciando in ogni caso attestazione scritta che presso di se non ne sussiste copia alcuna.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

Sono fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa, obblighi che il Responsabile è tenuto a motivare impegnandosi a non compiere sui dati conservati, e a non consentire ai propri sub-Responsabili, operazioni di trattamento per qualsivoglia ulteriore finalità.

ART.14 (Accettazione della nomina)

Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile accetta la propria nomina, in relazione ai dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per l'adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto in essere tra le Parti. Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*", e dovrà

attenersi per lo svolgimento dei compiti assegnatigli alle previsioni e ai compiti contenuti nel presente

atto di nomina. La presente nomina avrà durata fino alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del

Contratto in essere tra le Parti.

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Il Direttore U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari

Dr.ssa Elisabetta Lucaroni

(firmato digitalmente)

PEGASO SRL

Amministratore Unico

(Sig.ra Anna Balasco)

(firmato digitalmente)